

Città di Vallefoglia

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 28.09.2017 e modificato con deliberazione di C.C. n. 55 del 19.12.20217)

Art. 1 - Istituzione dei quartieri e ripartizione del territorio comunale

1. Il Comune di Vallefoglia, in attuazione dell'art. 8 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 29 dello Statuto comunale, articola il proprio territorio in Quartieri, quali organismi di cittadinanza attiva, aggregazione e partecipazione di coloro che risiedono nelle diverse località del territorio comunale.
2. I Quartieri, la cui delimitazione territoriale è indicata nell'**allegata planimetria** sono così determinati:
Quartiere n. 1 ("Colbordolo – Montefabbri – Talacchio - Pontevecchio")
Quartiere n. 2 ("Cappone – Morciola – Bottega")
Quartiere n. 3 ("Montecchio")
Quartiere n. 4 ("Sant'Angelo in Lizzola – Apsella").
3. Le modifiche alla delimitazione territoriale, alla denominazione e al numero dei Quartieri dovranno essere approvate dal Consiglio comunale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 2 - Natura e scopi

1. Il Quartiere, quale organismo di partecipazione a base territoriale, è l'espressione dei cittadini che risiedono nel territorio comunale o che sono comunque impegnati nell'ambito di associazioni, di organizzazioni di volontariato e di realtà sociali, sportive e culturali ivi operanti.
2. Il Quartiere agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei residenti nel Quartiere.
3. Il Quartiere promuove tutte le forme di collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato e con tutte le forme ed espressioni di interessi della cittadinanza o comitati comunque aggregati su base territoriale, allo scopo di valorizzare iniziative, progetti ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 3 - Organi del Quartiere

1. Sono organi ordinari dei Quartieri:
 - a) il Consiglio di Quartiere.
 - b) il Presidente ed il Vice Presidente.
2. I Consigli di quartiere si compongono dei seguenti consiglieri:
 - Quartieri 1 e 2: n.7 consiglieri
 - Quartiere 3: n.8 consiglieri
 - Quartiere 4: n.6 consiglieri.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente, sono eletti dal Consiglio di quartiere tra i propri membri con le modalità di cui al successivo art. 10.
4. Gli organi del Quartiere rimangono in carica per un periodo pari alla durata del Consiglio Comunale e cessano con lo scioglimento dello stesso o per scioglimento anticipato previsto dall'art. 9.

5. L'attività dei componenti il Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente è gratuita. Non sono ammesse forme di compenso, comunque determinato né rimborsi spese.

Art. 4 - Modalità di elezione dei Consigli di Quartiere

1. I componenti dei consigli di quartiere sono nominati dal Sindaco con proprio atto, sentiti i capigruppo consiliari, sulla base delle candidature presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione di uno specifico avviso che sarà pubblicato per 30 giorni sul sito internet del Comune e nei luoghi pubblici. L'avviso suddetto approvato con decreto del Sindaco, disciplinerà il relativo procedimento.

2. Nominati i componenti dei singoli Consigli di Quartiere, gli stessi procederanno all'elezione del Presidente e di Vice Presidente, assegnando quest'ultimo ruolo ad un componente il cui nominativo era stato indicato dalla minoranza consiliare.

3. I componenti dei Consigli di Quartiere dovranno possedere oltre ai requisiti specifici della residenza nel singolo Quartiere, come indicato all'art. 1 del presente regolamento, anche i requisiti generali di candidabilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali – d.lgs. n. 267 del 2000 – e non dovranno trovarsi, per quanto applicabili, nelle condizioni ostative di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, come precisato nella delibera Anac n. 833 del 2016. Alla verifica della sussistenza dei requisiti dei componenti procede l'ufficio comunale per la prevenzione della corruzione di concerto con l'ufficio elettorale comunale.

4. Il Sindaco provvederà con proprio provvedimento alla surroga dei componenti dei consigli di quartiere, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 5 - Requisiti di candidabilità

1. Possono candidarsi alla carica di consigliere di quartiere i cittadini, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Vallefoglia e nelle liste elettorali alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 4.

2. Non possono candidarsi o ricoprire la carica di Consigliere di Quartiere coloro che ricoprono la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale nel Comune di Vallefoglia e coloro che sono dipendenti del Comune di Vallefoglia nonché chi rivesta cariche religiose, militari o giudiziarie o cariche amministrative con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Vallefoglia.

3. Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D.Lgs 235/2012.

Art. 6 - Sostituzione del consigliere

1. La sostituzione del consigliere avviene per:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco; dall'avvenuta ricezione, le dimissioni diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci;
- b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
- c) perdita dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 5;

- d) decisione assunta a maggioranza dei membri del Consiglio, a seguito di istanza scritta del Presidente, nel caso in cui siano contestate tre assenze consecutive ingiustificate.
2. Verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, il Sindaco provvede alla surroga secondo le modalità previste dall'art. 4.

Art. 7 - Convocazione, sedute, votazioni, verbale

1. La convocazione della prima seduta è effettuata dal Sindaco entro 20 giorni dal provvedimento di nomina ed è presieduta dal consigliere eletto più anziano d'età.
2. Il Consiglio di quartiere, regolarmente riunito previa convocazione anche telematica del Presidente, si considera validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà arrotondata per eccesso, del numero dei Consiglieri assegnati al Quartiere. In seconda convocazione, il Consiglio è validamente costituito con 1/3 dei Consiglieri assegnati. L'approvazione delle decisioni avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse differenziazioni nell'espressione del voto e non sono ammesse forme di voto per corrispondenza o per interposta persona (delega).
3. Al Presidente, compete la predisposizione dell'ordine del giorno e la direzione delle sedute. Gli argomenti non previsti all'ordine del giorno, sottoposti nel corso della riunione, possono essere trattati previa decisione del Presidente.
4. Di tutti gli argomenti posti in discussione e delle decisioni adottate è redatto un verbale, eventualmente anche per estratto, curato e firmato dal Presidente.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di quartiere

1. I Consigli di quartiere sono istituiti al fine di promuovere occasioni di incontro e socializzazione dei cittadini per l'attuazione della partecipazione alla vita sociale e politica del Comune e possono concorrere a rappresentare le esigenze della popolazione; sono strumento di consultazione da parte degli organi comunali; valorizzano le associazioni dei cittadini, le organizzazioni di volontariato e le altre formazioni sociali.
2. Il Consiglio può promuovere la consultazione delle organizzazioni locali della società civile, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni della cooperazione, dei rappresentanti delle forze politiche e delle altre formazioni economiche e sociali, sui problemi che interessano la popolazione del quartiere.
3. Il Consiglio tende inoltre a stimolare e sviluppare la partecipazione dei cittadini, recepisce le esigenze del quartiere e collabora al loro soddisfacimento sottoponendole e rappresentandole all'amministrazione comunale.
4. I Consigli di Quartiere promuovono la collaborazione con associazioni e organizzazioni di volontariato compresi i circoli ricreativi e sportivi, per attività ed iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva nell'ambito del territorio di riferimento.
5. I presidenti dei Consigli di Quartiere possono chiedere la partecipazione del Sindaco, dell'Assessore competente per materia o dei membri delle Commissioni consiliari, alle sedute del Consiglio per discutere di particolari questioni che riguardano il territorio del quartiere.
6. I Consigli possono inoltre inviare comunicazioni scritte al Sindaco, su questioni strettamente legate al territorio del quartiere.
7. Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio comunale, possono richiedere specifici pareri ai Consigli di quartiere su atti, provvedimenti e/o programmazioni che interessano il territorio di competenza. Il suddetto parere deve essere espresso entro e non oltre 15 giorni dalla

richiesta scritta. Ai presidenti dei Consigli di quartiere è inviata copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

8. Il Consigliere di quartiere è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico. Il singolo Consigliere inoltre detentore di dati personali venuti in possesso per l'espletamento dell'incarico è designato come "Incaricato del trattamento dei dati e dovrà pertanto operare nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, in attuazione del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 9 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio di quartiere viene sciolto con provvedimento del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, nel caso in cui si sia riscontrato l'inadempimento in modo grave e continuato delle funzioni proprie o ad esso attribuite dal presente Regolamento;

2. Intervenute le ipotesi di cui al comma precedente il Sindaco provvede ad attivare il procedimento per l'elezione del nuovo consiglio di quartiere, entro i successivi 180 giorni.

Art. 10 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono individuati dal Consiglio di quartiere tra i propri membri nella prima seduta.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente, avviene a scrutinio palese. Per l'elezione del Presidente la seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti dei consiglieri presenti. Analogamente si procede per il Vice Presidente.

Art. 11 - Attribuzioni del Presidente e del vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere:

- a)** rappresenta il Consiglio;
- b)** cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di quartiere, avvalendosi della collaborazione dell'intero Consiglio;
- c)** convoca e presiede il Consiglio e predispone l'ordine del giorno;
- d)** assicura il regolare svolgimento delle sedute;
- e)** redige ed invia, entro il mese di gennaio, all'Amministrazione comunale un rapporto sullo stato e sui problemi del Quartiere, dopo averlo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- f)** vigila sulla corretta, democratica e ordinata gestione delle attività del Consiglio;
- g)** adempie alle altre funzioni previste dal presente regolamento;
- h)** sottoscrive i verbali, le istanze e le proposte;
- i)** può essere invitato a partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari quando si esaminano argomenti rilevanti riguardanti un determinato territorio, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento del medesimo. Il periodo di assenza del Presidente non può di norma essere superiore a sei

mesi. Decorso tale periodo uno o più consiglieri possono proporre al Consiglio di quartiere di deliberare la revoca del Presidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 12 - Assemblea dei Consigli di quartiere

1.L'assemblea composta da tutti i Consigli di quartiere ha il compito di discutere e approfondire le problematiche relative alla partecipazione. Può essere convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero se richiesto da almeno n.3 Consigli di Quartiere.

2.Al fine di trattare argomenti di interesse comune, due o più Consigli di Quartiere possono riunirsi in seduta comune su convocazione congiunta dei rispettivi Presidenti. In questo caso la Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente più anziano d'età.

Art. 13 - oneri a carico del Comune

1.Il Comune garantisce il funzionamento e l'operatività dei Consigli di quartiere mettendo a disposizione, compatibilmente con la disponibilità, i locali per lo svolgimento delle riunioni e ogni strumento necessario per il buon andamento delle stesse. L'uso dei locali di cui al precedente comma dovrà essere preventivamente richiesto al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato. Il Comune mette a disposizione dei Presidenti dei Consigli di quartiere il materiale di cancelleria strettamente necessario.

2.Oltre a quanto previsto dal presente articolo nessun ulteriore onere o spesa per il funzionamento dei Consigli può essere a carico del Comune.

Art. 14 – Rinvio

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione, di diritto all'informazione e di diritto d'accesso agli atti, si rinvia alle norme vigenti ed in particolare alla legge n. 190 del 2012, al decreto attuativo, D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, alle Linee guida Anac in materia, alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii, nonché allo Statuto, ai Regolamenti Comunali sul diritto di accesso, ai Regolamenti sulla partecipazione ed alle norme del vigente Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si richiamano inoltre le norme vigenti, in quanto applicabili.

Allegato

